

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. A2473 del 18/07/2008

Proposta n. 10647 del 08/07/2008

Oggetto:

Autorizzazione in via definitiva di un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi ceramici ed inerti, ditta EVANGELISTELLA ERNESTO via del Convento, 31 - 01038 Soriano del Cimino(VT), marca "Terex Pegson Limited", modello "METROTRAK HA", matricola "960265DCHA". Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15.

OGGETTO: Autorizzazione in via definitiva di un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi ceramici ed inerti, ditta EVANGELISTELLA ERNESTO via del Convento, 31 - 01038 Soriano del Cimino(VT), marca "Terex Pegson Limited", modello "METROTRAK HA", matricola "960265DCHA". Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Su proposta del Dirigente dell'Area Rifiuti;

Premesso che:

- la ditta EVANGELISTELLA ERNESTO via del Convento, 31 - 01038 Soriano del Cimino(VT), iscritta alla Camera di Commercio di Viterbo al n.47191, legalmente rappresentata da Evangelistella Ernesto nato a Soriano del Cimino(VT) il 12/07/1949;
- con istanza acquisita dall'Area Rifiuti in data 3 gennaio 2007 al prot. n.001011/1A/15, ha richiesto l'autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi ceramici ed inerti, marca "Terex Pegson Limited", modello "METROTRAK HA", matricola "960265DCHA";

- a corredo dell'istanza sopra indicata, la ditta EVANGELISTELLA ERNESTO. ha trasmesso - integrandola in più riprese - la seguente documentazione, prevista dalla D.G.R. n. 19/2006;

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Viterbo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione per il certificato penale del Casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante;
- relazione tecnica;
- relazione tecnica di sintesi;
- certificato di conformità CE dell'impianto;
- schema di flusso;

- l'impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi ceramici ed inerti, viene utilizzato per il trattamento degli inerti che si vengono a produrre presso cantieri edili, operando un processo di trattamento attraverso le seguenti fasi: controllo visivo e cernita manuale; frantumazione; passaggio attraverso separatore magnetico per l'asportazione di eventuali detriti metallici; l'intero processo di trattamento è svolto contemporaneamente alla nebulizzazione di acqua in modo da impedire la dispersione di polveri in aria.

L'impianto ha una potenzialità minima di 60 t/h e una massima di circa 175 t/h in funzione delle caratteristiche del materiale e della pezzatura ;

Atteso che:

- la documentazione sopra menzionata è stata esaminata dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente Sezione Rifiuti di cui all'art. 13 della legge regionale n. 74/1991, nelle sedute del 18 luglio 2007 e del 24 settembre 2007, il quale ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni e richiesta di specificazioni;
- in data 26 giugno 2008 si è tenuta la Conferenza di Servizi prevista dalla suddetta D.G.R. n.19/2006, che si è chiusa con esito favorevole;
- agli atti della C.d.S. è stata acquisita nota della Provincia di Roma prot. n.75879PTA2 del 12-06-08;
- la società ha trasmesso la relazione tecnica modificata secondo le indicazioni emerse nel corso della suddetta C.d.S.

Rilevato che il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, ha precisato, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

Ritenuto, pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

Rilevato, inoltre, che con deliberazione dell'1 dicembre 2000 il Comitato Nazionale dell'Albo ha deliberato i "criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", ma che, nell'art. 2 della suddetta deliberazione si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006), che devono essere prestate a favore dello Stato;

Considerato che l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dato che il

problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;

Preso atto che nella fase istruttoria, dopo aver ottemperato alle direttive della C.d.S., non sono emersi elementi ostativi per il rilascio della autorizzazione alla ditta EVANGELISTELLA ERNESTO, di un impianto mobile per il recupero rifiuti non pericolosi, individuati con i codici CER indicati nell'allegato A alla presente determinazione;

Rilevato che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;

Atteso che il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione di impianto mobile;

Rilevato che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'allegato B del presente provvedimento;

Preso atto che è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio, alla ditta EVANGELISTELLA ERNESTO via del Convento, 31 - 01038 Soriano del Cimino(VT).

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 208, comma 15;
- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 avente ad oggetto l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

- la deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi ceramici ed inerti, ditta EVANGELISTELLA ERNESTO via del Convento, 31 - 01038 Soriano del Cimino(VT), marca "Terex Pegson Limited", modello "METROTRAK HA", matricola "960265DCHA".

Detta autorizzazione ha durata di dieci anni dalla data di adozione del presente provvedimento, e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni alla scadenza fissata;

2) di autorizzare l'impianto mobile della ditta EVANGELISTELLA ERNESTO via del Convento, 31 - 01038 Soriano del Cimino(VT), a trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari 600000 tonnellate/annue. La capacità giornaliera viene stabilita in 480 tonnellate, pari ad un ciclo di lavoro di 8 ore (60 t/h). Nello svolgimento delle campagne di attività la società dovrà, comunque, operare nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro;

3) di autorizzare il descritto impianto, matricola n. "960265DCHA", al trattamento(R5) delle tipologie di rifiuti non pericolosi, puntualmente indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

4) dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'allegato B, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione non esonera la ditta EVANGELISTELLA ERNESTO via del Convento, 31 - 01038 Soriano del Cimino(VT), dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi.

In ogni caso, l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste parte II titolo III del D.Lgs.152/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla ditta EVANGELISTELLA ERNESTO nonché trasmesso alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Direttore pro tempore
del Dipartimento Istituzionale
Dott. Raniero De Filippis